

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

MODELLO 730 - ESTESO L'UTILIZZO DEL MODELLO ANCHE AI TITOLARI DI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA SOGGETTI A IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA (AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRC. N. 8/E DELL'11 APRILE 2024)

Si amplia la platea dei soggetti che potranno presentare il modello 730 in luogo del modello redditi. A partire dalla dichiarazione 730/2024 per l'anno 2023, le persone fisiche non titolari di partita Iva potranno presentare la dichiarazione anche per dichiarare i redditi di capitale di fonte estera, soggetti a imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 18 del Tuir. Potranno essere dichiarate anche le rivalutazioni dei terreni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023 il cui valore è stato rivalutato ai sensi della legge di bilancio 2023.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI ENTRO IL 15 OTTOBRE 2024 SOLO PER I PERIODI IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023 (AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRC. N. 8/E DELL'11 APRILE 2024)

Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate, solo per il periodo in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi dei soggetti passivi Ires potranno essere presentate entro il 15 ottobre 2024, mentre, per gli anni successivi, la scadenza della presentazione della dichiarazione è quella fissata dall'articolo 38 del dlgs 13/2024 ovvero: tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa (lettera a); tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (lettera a); entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (lettera b).

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GENERALE DEI BENI – SE LA PROCEDURA CONCORSALE È ANTECEDENTE AL 26 MAGGIO 2021 SI APPLICA LA VECCHIA NORMATIVA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 88 DELL'8 APRILE 2024)

Il nuovo dettato della legge Iva prevede che la nota di variazione per il recupero dell'Iva, esposta nella fattura impagata dal debitore in procedura concorsuale, potrà essere emessa, all'atto di apertura della stessa, esclusivamente per quelle aperte successivamente al 26 maggio 2021. Se il debitore, invece, è stato sottoposto a una procedura concorsuale in data precedente al 26 maggio

2021, la nota di variazione Iva potrà essere emessa solo a procedura terminata. Infine, l’Agenzia delle entrate specifica che la nota di variazione Iva potrà essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto, mentre il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la nota è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.

LA PRESENZA DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE INIBISCE IL RIMBORSO IVA AGEVOLATO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 87 DELL’8 APRILE 2024)

L’Agenzia delle entrate ha precisato che il soggetto non residente, con stabile organizzazione, non può accedere al rimborso Iva cosiddetto agevolato, ex art. 30, comma 3, lettera e) del dpr 633/1972, neppure in riferimento alle operazioni compiute direttamente, senza il coinvolgimento della stabile organizzazione. La posizione, ai fini Iva, di questo soggetto confluisce “in toto” in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell’Iva mediante il meccanismo della detrazione. Quindi, l’eventuale eccedenza Iva, emergente dalla dichiarazione annuale, può essere riportata in detrazione e/o compensazione nell’anno successivo, ovvero richiesta a rimborso solo se sussistono i presupposti di cui al comma 2 dell’articolo 30 del dpr 633/1972 (cessazione attività)

L’AGENZIA DELLE ENTRATE MANDERÀ MESSAGGI TRAMITE L’APP IO (AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 10 APRILE 2024)

L’Agenzia delle entrate invierà al cittadino, attraverso l’applicazione “IO”, un messaggio per comunicare il rimborso in arrivo o la registrazione del contratto di locazione che sta per scadere o gli adempimenti delle rate. L’App dei servizi pubblici “IO” è disponibile gratuitamente negli store Ios e Android e, per poterla scaricare, è necessario effettuare il login con la carta di identità elettronica (Cie) o con lo Spid.

ALTRE

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024 DELLA ASSEMBLEE IN REMOTO (LEGGE N. 21 DEL 5/3/2024 – LEGGE CAPITALI)

La legge capitali in vigore dal 27 marzo 2024 ha esteso, fino al 31 dicembre 2024, il termine di applicazione della disciplina emergenziale dettata, nel periodo della pandemia da Covid-19, dall’art. 106 del dl 18/2020 convertito, riguardante, in generale, le modalità di svolgimento delle assemblee di società di capitali, cooperative, associazioni e fondazioni. Sarà, quindi, possibile

indicare nelle lettere di convocazione delle assemblee la possibilità che le stesse si svolgano “in remoto”, con possibilità di garantire l’identificazione dei partecipanti.

BILANCIO DI LIQUIDAZIONE – L’ATTIVO DEVE ESSERE VALUTATO AL MINORE FRA IL COSTO ED IL VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO (OIC N. 5 - IN CONSULTAZIONE DAL 9 APRILE 2024)

L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato, in consultazione, il principio contabile Oic 5 per la redazione dei bilanci di liquidazione. La necessità di aggiornamento del principio nasce dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni, attualmente in vigore, per la valutazione delle poste attive presenti nel bilancio di liquidazione. Secondo la versione in consultazione, la valutazione dovrà utilizzare il criterio del minore tra il costo e il valore di realizzo presumibile dall’andamento del mercato, nelle poste del passivo, invece, si farà ricorso al criterio del valore di presumibile estinzione e per gli oneri della liquidazione il principio, per limitare gli elementi di incertezza, prevede vengano iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.

RECESSO CONSENSUALE NELLE SPA (ASSONIME – CASO N.3 DELL’8 APRILE 2024)

Alla luce delle recenti sentenze della giurisprudenza, Assonime pubblica, sul proprio sito, l’analisi del recesso consensuale del socio di una società per azioni che intende disinvestire dalla società. Il socio potrà, quindi, uscire dal capitale sociale con il consenso unanime degli altri soci, anche in assenza di un’apposita clausola statutaria. Nelle Spa, l’uscita del socio dalla compagine sociale si realizzerà con l’operazione di acquisto delle azioni proprie o di riduzione del capitale sociale, secondo quanto disciplinato dall’articolo 2357 e ss. Codice civile. In assenza di riserve disponibili, verrà applicata la riduzione proporzionale.